

Segreteria Generale

Giustizia Federale
Prot. AP/mle/1883
Roma, 10/7/2020

Spett.le Società
R.N. Frosinone
c/o Avv. Luca Ranalli

Spett.le Società
San Mauro SSD

E, per conoscenza,

G.S.N.
C.R. Lazio e Campania
Settori interessati

OGGETTO: motivazione decisione n. 4/2020 Corte Federale di Appello – Ricorso RN Frosinone (prot. 1215) e San Mauro (prot. 1176)

Con la presente si notifica la motivazione della decisione adottata dalla Corte Federale di Appello Prima Sezione in data 8 luglio e depositata in data odierna:

“La Corte Federale di Appello, Prima Sezione, in funzione di Corte Sportiva di Appello, composta dai Signori Avvocati Massimo Bevere, Presidente, Marco Pietrocola e Daniela De Tommaso, Componenti, in riferimento ai ricorsi presentati dalle Società Rari Nantes Frosinone e San Mauro avverso la decisione del G.S.N. 20/2/2020 relativa alla PN/B del 15 febbraio, ricorsi che vengono unificati, rileva.

All’esito dell’istruttoria è emerso incontrovertibilmente che l’atteggiamento del Presidente della Società RN Frosinone è stato attivo e tempestivo per la risoluzione della rissa che si stava scatenando all’interno del piano vasca tra alcuni giocatori delle due squadre. Così come risulta provata la presenza di n. 5 addetti al piano vasca della squadra ospitante che si sono immediatamente prodigati per riportare all’interno della struttura sportiva un clima di serenità tant’è vero che nessuno dei giocatori contendenti ha riportato lesioni e/o contusioni. Inoltre, dagli atti esaminati, vi è la prova che la società avesse fatto richiesta della Forza Pubblica, donde, sotto il profilo organizzativo, nessuna censura può essere mossa alla Società ospitante. Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che la Società Frosinone abbia tentato di mettere in atto tutti i dispositivi preventivi e repressivi. Pertanto, alla stessa va riconosciuta l’attenuante di essersi adoperata fattivamente per evitare conseguenze dannose derivanti dai fatti accaduti il giorno 15/2/2020.

Per questi motivi,

DELIBERA

- *in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla RN Frosinone, si dichiarano inammissibili i ricorsi per gli atleti e si riduce la sanzione della squalifica del campo di gara ad 1 (una) giornata mentre la sanzione pecuniaria va ridotta complessivamente ad euro 500,00.*
- *per quanto riguarda la posizione della San Mauro va confermata la responsabilità oggettiva della Società per il comportamento tenuto dai propri atleti durante e dopo la gara, ed in particolare considerazione del gesto provocatorio dell'atleta Simone Iaccarino che è stato la causa di quanto accaduto all'interno della struttura sportiva, quindi si respinge integralmente il ricorso.*
- *Si dispone incameramento tasse versate e notifica agli interessati della presente decisione.*

Roma, 8-10/7/2020."

Cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Antonello Panza